

2/4/2026



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/40/CU16/C13

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO
2026, N. 25, RECANTE “INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA PROVOCATA DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026, HANNO COLPITO IL
TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHÉ ULTERIORI MISURE
URGENTI PER FRONTEGGIARE LA FRANA DI NISCEMI E DI PROTEZIONE
CIVILE”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 16) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a maggioranza esprime parere favorevole con le proposte emendative contenute nel documento.

La Regione Emilia-Romagna condiziona il proprio parere favorevole agli emendamenti n. 2 e 3. Nel caso in cui le due proposte emendative non venissero accolte il parere deve intendersi negativo.

PROPOSTE EMENDATIVE

Emendamento 1)

Articolo 17, comma 1 (proposta sostitutiva)

All’articolo 17, comma 1, le parole:

“2023 e 2024”

sono sostituite dalle seguenti parole:

“2023,2024 e 2025”

Relazione

L’emendamento è finalizzato a ricomprendere nella misura anche gli eventi verificatesi nel 2025 per i quali la ricognizione dei fabbisogni risulta essere stata già trasmessa alla data del 31.12.2025 e ai

quali è necessario dare una risposta quanto più possibile tempestiva e, preferibilmente, nell'ambito della gestione commissariale.

Emendamento 2)

Articolo 18, comma 1 (proposta additiva)

All'articolo 18, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

“a-bis) al comma 297, lettera e), capoverso «comma 557», quarto periodo, le parole: «la sede,» sono soppresse”.

Emendamento 3)

Articolo 18, comma 1 (proposta sostitutiva)

All'art. 18, comma 1, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole

“è in Roma”

con le parole

“è in Bologna”.

Relazione emendamenti 2 e 3

Le proposte di emendamento si compongono di una parte additiva e una sostitutiva.

Quella additiva intende modificare la disciplina sull'ubicazione della sede dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo”, che con il d.l. n. 25/2026 è stata oggetto di una parziale rivisitazione, stabilendo, tra l'altro, che l'Agenzia ha sede a Roma e non più a Bologna.

In particolare, l'emendamento qui proposto aggiunge, all'interno dell'art. 18 del d.l. n. 25/2026, una norma che abroga la previsione di legge secondo cui lo statuto dell'Agenzia ne individua la sede.

Questa previsione sulle prerogative statutarie dell'Agenzia è contenuta nel comma 557 dell'art. 1 della l. n. 205/2017, richiamato dallo stesso decreto n. 25.

Infatti, con i commi 551 e seguenti della legge n. 205 del 2017 fu istituita l'Agenzia. In sua attuazione seguì il d.P.C.M. 24 settembre 2020, di approvazione dello statuto dell'Agenzia, adottato d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del citato comma 557 della legge 205.

La modifica ex lege dell'ubicazione della sede scavalca il meccanismo di concertazione che è sempre stato alla base di questa scelta.



La parte sostitutiva dell'emendamento 1) è complementare alla prima (additiva) e mira a modificare l'art. 18, lettera b), numero 2), d.l. n. 25/2026: la versione vigente della disposizione trasferisce la sede dell'Agenzia da Bologna a Roma, mentre l'emendamento la riporta a Bologna.

La scelta del DL n. 25 del 2026 relativa allo spostamento della sede dell'Agenzia nazionale mette in forte tensione i principi di ragionevolezza e di efficienza, considerato l'evidente impatto finanziario e organizzativo del trasferimento della sede stessa. È in ossequio a questi principi che l'emendamento in esame abroga la previsione per cui lo statuto dell'Agenzia ne individua la sede. Questa soluzione consentirebbe di procedere garantendo la continuità e la valorizzazione delle competenze del territorio.

Emendamento 4)

Articolo 20, comma 1 (proposta sostitutiva)

All'articolo 20, comma 1, la parola:

“provvedimento”

è sostituita dalle seguenti parole:

“indicazioni operative”

Emendamento 5)

Articolo 20, comma 1 - (proposta additiva)

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole.

“garanzie nelle comunicazioni”

sono aggiunte le parole:

“e acquisita l'intesa della Conferenza Unificata.”.

Emendamento 6)

Articolo 20, comma 1 (proposta ablativa)

All'articolo 20, comma 1, sono eliminate le parole:

“di allarme”



CK

Emendamento 7)

Articolo 20, comma 1 - (proposta additiva)

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole.

“del presente decreto.”

sono aggiunte le parole:

“Al sistema di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 ove incompatibili con il presente articolo.”.

Relazione emendamenti 4, 5, 6 e 7

Si ritiene necessario identificare il tipo di provvedimento che sarà assunto dal Capo del Dipartimento Protezione civile nazionale (indicazioni operative) e stante la rilevanza che avrà l'App sulle attività dei Sistemi di protezione civile delle Regioni, risulta importante che il provvedimento del Capo del Dipartimento Protezione civile nazionale sia concertato, tramite intesa, in Conferenza unificata.

Infine, è importante che il sistema che sarà attivato non rientri all'interno del sistema di l'Alert

Emendamento 8)

Articolo 22, comma 1 (proposta additiva)

All'articolo 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale di cui alle convenzioni previste dal comma 8 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di cui si avvale il Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 dell'articolo 20-ter del medesimo decreto-legge, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”.

Relazione

La gestione delle emergenze conseguenti ad eventi calamitosi di vasta portata richiede l'adozione di strumenti normativi eccezionali, volti a garantire l'efficacia e la continuità dell'azione amministrativa nel lungo periodo.

La ricostruzione post-sisma costituisce un processo straordinario, complesso e pluriennale, caratterizzato da un quadro normativo articolato e in costante evoluzione. La continuità operativa rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire efficienza, uniformità e tempestività nell'azione amministrativa. Il processo di ricostruzione si fonda, infatti, su un patrimonio di conoscenze tecniche e operative che non si limita alla mera conoscenza delle disposizioni normative.



OK

ma comprende la memoria storica delle pratiche trattate, la consapevolezza delle criticità ricorrenti, la capacità di prevenire errori procedurali e di gestire casi complessi e situazioni atipiche. Si tratta di un know-how consolidato che assume rilevanza determinante ai fini del buon esito dell'azione amministrativa.

In tale contesto si inserisce la consolidata prassi legislativa di prevedere specifiche deroghe ai limiti ordinari in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. L'avvicendamento delle risorse, infatti, comporterebbe la perdita di professionalità difficilmente sostituibili, a fronte della complessità delle attività, che richiedono un impegno continuativo e figure altamente qualificate.

Attualmente, per il personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e gli enti locali ricompresi nel cratere sismico del 2016 di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la legge di bilancio reitera periodicamente una deroga esplicita ai limiti stabiliti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Da ultimo, la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) all'articolo 1, comma 586, ha confermato tale impostazione, prevedendo la proroga o il rinnovo dei contratti fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma utilizzando stanziamenti esistenti nei bilanci degli enti interessati e senza introdurre automatismi di stabilizzazione.

Si prevede infatti:

“586. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

Le medesime esigenze di eccezionalità, complessità e durata caratterizzano i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire da maggio 2023, la cui gestione è disciplinata dal Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Al fine di assicurare un continuo e omogeneo coordinamento delle attività, un'ottimizzazione delle risorse umane già impiegate e una gestione efficiente della ricostruzione pubblica e privata, si ritiene necessario estendere la medesima previsione derogatoria anche al personale ivi impiegato.

Si propone, pertanto, l'introduzione dell'emendamento in esame ossia una disposizione che ricalchi la formulazione adottata per il Sisma 2016, specificamente rivolta al personale di cui si avvale il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del D.L. n. 61/2023.



OK

Emendamento 9)

Articolo 23, comma 1 (proposta additiva)

All'articolo 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

Relazione

Viene inserita la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per la tutela delle competenze a esse assegnate dalla Costituzione.

Roma, 1° aprile 2026

CF

